

FOGLIO INFORMATIVO
“OPERAZIONI DI FACTORING”
PRO SOLVENDO
01 gennaio 2012

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING

Nome della società di factoring: FARMAFACTORING SPA

Sede legale e sede amministrativa: Via Domenichino, n°5 – 20149 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 02/49905227

Numero di fax: 02 49905202

Email e sito internet: info@farmafactoring.it, www.farmafactoring.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese: 07960110158

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 (al n° 28106) e all'art. 107 del T.U. in materia bancaria e creditizia (Cod. Abi 19210)

Capitale Sociale: 130.900.000

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento rispetto alle scadenze contrattuali.

Il Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

La percentuale dell'importo anticipabile non può superare l'80% dei crediti ceduti.

Rischi a carico del cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	VOCI	COSTI
Anticipazioni Tasso applicabile con divisore civile 365/366	Tasso nominale annuo, posticipato'	Euribor media mese precedente 3 mesi + 600 bps divisore 365 con periodicità trimestrale posticipata
Tasso massimo applicabile:	Tasso massimo applicato per i rimborsi relativi a fatture oggetto di acquisti pro solvendo.	Euribor media mese precedente 3 mesi + 600 bps divisore 365.
Capitalizzazione	Periodicità trimestrale posticipata	
Commissioni	Commissione mensile sul valore nominale dei crediti ceduti	0,20 %
	Commissione flat massima	1%
	Spese istruttoria pratica	Nessuna

	VOCI	COSTI
Altre condizioni e spese	Spese registrazione contratto	Eventuali spese di registrazione del contratto e/o degli atti allo stesso inerenti o comunque connessi restano a carico del cliente.
	Spese di rinnovo pratica	Nessuna
	Spese per informazioni sui debitori	Nessuna
	Spese di tenuta conto	Nessuna
Altre condizioni e spese (segue)	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario o con modalità equipollenti ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53 sulla facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali e relativi regolamenti di attuazione.	Al costo
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti	Euro 2,50 per documento
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	Nessuna
	Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili	Nessuna
	Spese per preavviso di bonifico	Nessuno
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	Nessuna

	VOCI	COSTI
	Spese invio comunicazioni alla clientela	Nessuno
Valute	Valute applicate alle erogazioni	2 giorni lavorativi

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet www.farmafactoring.it.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Eventuali crediti impagati potranno a discrezione del Factor immediatamente retrocessi al cliente che sarà obbligato a rimborsare immediatamente l'anticipazione precedentemente ottenuta.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediata

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Farmafactoring Spa, all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Internal Auditing, (indirizzo postale Via Domenichino, 5 20149 Milano o indirizzo e-mail: auditing@farmafactoring.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere

presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, dal sito www.farmafactoring.it e disponibili presso le sedi della società. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e l'intermediario si possono rivolgere:

- - al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ove potranno ricorrere : i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli e regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
- - a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla Farmafactoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione

di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione